



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore FLERES**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2012**

Interventi per agevolare l'informazione sanitaria

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di rafforzare il sistema dell'informazione sanitaria, legata alla necessità di determinare condizioni favorevoli all'opera di prevenzione in atto già effettuata, pone il problema della utilizzazione dell'apporto del volontariato, agevolandone l'iniziativa in questo delicatissimo settore. In tal senso, il presente disegno di legge punta ad identificare i settori nei quali è più urgente una specifica azione informativa che miri, oltre che a creare una diffusa coscienza sanitaria, anche a realizzare un'attenta opera di prevenzione nell'interesse complessivo dei cittadini, dei giovani e dei soggetti socialmente e culturalmente più deboli.

Il testo, pertanto, punta a riferirsi sia agli organismi di volontariato, sia alle istituzioni pubbliche ed a quelle scolastiche, in particolare, sollecitando le stesse ad agevolare tale tipo di azione intervenendo a sostegno della

stessa. Lo Stato potrà attivare precisi piani di intervento contribuendo alle iniziative specifiche ad essi collegate con contributi finalizzati alla parziale copertura dei costi concernenti il rimborso delle spese sostenute dai consulenti e delle spese generali di organizzazione dei soggetti attuanti, in base a disposizioni appositamente emanate dal Ministro della salute, sulla scorta di giustificativi in regola con la normativa vigente. Poiché le iniziative che potranno essere realizzate ai sensi della presente legge dovranno essere inserite in appositi piani, su base provinciale, è possibile distribuirle tenendo conto del livello di efficacia delle stesse, alla luce delle condizioni generali delle varie zone, prevenendo una spesa complessiva non eccessivamente elevata che è possibile quantificare in 250.000 euro all'anno, a cui si farà fronte con apposita previsione di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Lo Stato riconosce l'alto contributo sociale e civile dell'informazione sanitaria rivolta alla prevenzione delle più comuni e diffuse patologie ed interviene a sostegno delle iniziative, rivolte al perseguimento di tale obiettivo, promosse e realizzate da soggetti pubblici e privati in regime di volontariato.

## Art. 2.

1. Le iniziative di informazione sanitaria di cui all'articolo 1 sono rivolte a tutti i cittadini con particolare riferimento agli studenti ed ai soggetti socialmente e culturalmente più deboli, al fine di contribuire al riequilibrio della loro condizione di svantaggio.

## Art. 3.

1. Le autorità pubbliche e scolastiche sono autorizzate a concedere i necessari nulla osta allo svolgimento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, ove possibile in collegamento con le attività interdisciplinari promosse ai vari livelli istituzionali o di istruzione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 pongono specifica attenzione alle problematiche legate all'educazione sessuale, alle patologie metaboliche, gravidiche, neonatali, congenite o ereditarie, alle allergopatie, alla prevenzione degli infortuni, alla prevenzione dell'AIDS e alla diffusione delle patologie connesse al consumo di sostanze stupefacenti, nonché alla prevenzione delle più comuni malattie.

## Art. 4.

1. A sostegno delle spese affrontate per la realizzazione dei programmi di informazione

sanitaria previsti dalla presente legge, il Ministero della salute eroga contributi a fronte dei seguenti parametri:

a) fino al 50 per cento dei costi relativi al rimborso spese dei consulenti;

b) fino al 50 per cento delle spese generali di organizzazione delle singole iniziative o del complesso del programma attuato;

c) fino al 30 per cento dei costi generali sostenuti dall'organizzazione che realizza i programmi, limitatamente alle spese di affitto della sede, telefono, energia elettrica, acqua, cancelleria, attrezzature.

2. Alla erogazione dei contributi di cui all'articolo 4 si provvede previa esibizione di giustificativi di spesa ed in base ad apposite disposizioni definite con decreto del Ministro della salute da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con il decreto di cui al comma 2, il Ministro della salute stabilisce le modalità per l'identificazione dei soggetti abilitati allo svolgimento delle iniziative previste e le modalità per lo svolgimento delle stesse, nonché quanto altro connesso alla corretta applicazione della presente legge.

#### Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 250.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.